

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Stephanie Vigl

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter – Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Circolare

numero:	62i
del:	2020-04-23
autore:	Stefan Sandrini

A tutti gli Enti pubblici

Comunicazioni all'autorità finanziaria - Termine: 30.04.2020

Vi ricordiamo che per gli Enti pubblici esiste l'obbligo di effettuare una serie di comunicazioni all'Amministrazione finanziaria.

In particolare:

- comunicazione di determinati contratti (contratti d'appalto, di somministrazione e di trasporto);
- comunicazione delle licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate;
- comunicazione di atti in materia edilizia;
- comunicazione dei dati acquisiti nell'attività di gestione del servizio di smaltimento rifiuti;
- comunicazione di utenze (corrente elettrica, acqua, gas, telefono e teleriscaldamento).

Tali comunicazioni devono essere inoltrate telematicamente entro il 30 aprile.

Gli obblighi fiscali non connessi a pagamenti dovuti tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, e quindi anche le comunicazioni qui descritte, possono essere effettuati fino al 30.06.2020 senza l'applicazione di sanzioni.¹

1 Comunicazioni

1.1 Comunicazione dei contratti d'appalto, di somministrazione e di trasporto

Ogni pubblica amministrazione ed ogni ente pubblico che nell'anno precedente abbia sottoscritto contratti d'appalto, di somministrazione e di trasporto di importo complessivo non inferiore a € 10.329,14, Iva inclusa², conclusi mediante scrittura privata³ e non registrati, deve comunicarlo all'Amministrazione finanziaria⁴.

Il valore del contratto deve essere comunicato sempre al lordo dell'Iva anche se la fattura è stata emessa con la procedura dello "split payment".

Quindi non tutti i contratti devono essere segnalati ma soltanto le seguenti tipologie:

1 art. 62 commi 1 e 6 del DL 18 del 17.03.2020, si tratta di una disposizione generale, l'Agenzia delle Entrate non ha ancora fatto esplicito riferimento alle segnalazioni qui trattate, ma indirettamente conferma questo principio, Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 03.04.2020 punti 1.6, 1.10, 1.12, 1.16, 1.20 e 1.21

2 Art. 1, comma 1-bis, Decreto del Ministero delle finanze 06/05/1994 modificato dal Decreto del Ministero delle finanze 18/03/1999

3 Art. 2702 ss

4 Art. 20, comma 1, DPR 29/09/1973 n. 605

- contratti di appalto (A);
- contratti di somministrazione con prestazioni periodiche ricorrenti e regolari (B)⁵;
- contratti di trasporto (C).

A nostro avviso non devono essere pertanto segnalati i contratti di compravendita e quelli con professionisti⁶.

Come scrittura privata⁷ valgono tutti i documenti sottoscritti da almeno una delle parti del rapporto commerciale, quindi ad esempio:

- ordinativi espressi tramite semplice corrispondenza commerciale;
- ordinativi espressi tramite documento elettronico con firma digitale.

Non sono invece scritture private i documenti non firmati, come ad esempio:

- fax;
- mails;
- ordinativi tramite documento elettronico non firmato digitalmente.

I contratti assegnati tramite queste forme non devono quindi essere comunicati.

La comunicazione deve avere luogo telematicamente⁸ entro il **30 aprile** p.v⁹.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione a questo scopo un software per la creazione della comunicazione così come un software di controllo con cui il file da inviare deve essere verificato prima della spedizione.

In aggiunta al codice fiscale o alla partita Iva del partner commerciale, nel caso di persone fisiche deve essere specificato la data e il luogo di nascita, nonché in ogni caso l'indirizzo esatto, il codice postale e il luogo di residenza.

Anche i partner commerciali stranieri devono essere oggetto di comunicazione, poiché non esiste al riguardo alcuna eccezione. Nel software di compilazione è possibile inserire però solo fornitori stranieri che abbiano anche un codice fiscale italiano.

Riguardo al contratto devono essere forniti i seguenti dati:

- anno di stipula¹⁰ - sda indicare all'inizio della procedura;
- data di inizio nel formato GGMMAAA¹¹ - l'anno può essere solo quello di riferimento. Un anno precedente non viene accettato.;
- data di fine nel formato GGMMAAA¹²;
- importo totale del contratto¹³;
- importo pagato nell'anno di stipula¹⁴. I valori monetari devono essere forniti in unità di euro, senza cifre decimali.

I contratti con i clienti non devono essere elencati poiché nessuna entrata deve essere segnalata.

Se nell'anno in esame non sono stati firmati contratti, nessuna segnalazione va effettuata in quanto:

- non vi è alcuna disposizione che richieda una comunicazione negativa;
- il programma di controllo non consente una comunicazione senza contratti.

⁵ Art. 1559 CC

⁶ in quanto professionisti ai sensi dell'art. 2230 CC non possono concludere contratti d'appalto

⁷ Art. 2702 CC

⁸ Art. 1, comma 1.1, lett. b) e Allegato 2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005; DM 06/05/1994 e DM 18/03/1999

⁹ Art. 3, comma 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005

¹⁰ Vedasi punto 15 delle specifiche tecniche del record

¹¹ Vedasi punto 17 delle specifiche tecniche del record

¹² Vedasi punto 18 delle specifiche tecniche del record

¹³ Vedasi punto 19 delle specifiche tecniche del record

¹⁴ Vedasi punto 20 delle specifiche tecniche del record

1.2 Comunicazione delle licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate

Ogni Amministrazione pubblica che nell'anno precedente abbia rilasciato licenze, autorizzazioni e concessioni deve comunicarle all'Amministrazione finanziaria.

Non tutte le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate devono essere comunicate ma solo quelle espressamente previste dalla legge¹⁵. In sostanza si tratta di tutte quelle concessioni, autorizzazioni e licenze per l'esercizio di un'attività commerciale o artigianale per le quali nella domanda è richiesto *ex lege*¹⁶ il codice fiscale.

Questi includono:¹⁷

- autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici;
- autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche;
- autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche;
- autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio (Notifica di inizio attività tramite Suap);
- licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti;
- permessi per eventi pubblici con scopo di lucro¹⁸;
- autorizzazioni per eventi pubblici senza scopo di lucro durante i quali avviene la somministrazione di alimenti e bevande¹⁹.
- licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati;
- licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture;
- licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi;
- concessioni e autorizzazioni rilasciate per l'occupazione del suolo pubblico²⁰ le quali richiedono il pagamento di un contributo²¹, come ad esempio:
 - concessioni per lo stallo al mercato settimanale;
 - autorizzazione a gestire uno stand/barbecue su suolo pubblico;
- concessione del permesso di ricerca mineraria;
- autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee;
- licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli;
- concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali;
- domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni;
- immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
- altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facoltà di indicare con proprio decreto;

Visto che nei seguenti casi non deve essere obbligatoriamente indicato il codice fiscale, ad avviso del nostro Studio **non** devono essere segnalati:

- autorizzazioni per eventi pubblici senza scopo di lucro durante i quali non avviene la somministrazione di alimenti e bevande²²;
- dichiarazioni di inizio attività da parte delle imprese di vendita al dettaglio;
- conferme di iscrizione nel registro comunale per l'offerta turistica degli agriturismi²³.

15 Art. 6, comma 1, lett. e), DPR 29/09/1973 n. 605

16 Art. 6, comma 1, lett. e), DPR 29/09/1973 n. 605

17 Art. 6 comma 1 lett. e) DPR 605/73

18 Ex art. 1, comma 2, L.P. 13/05/1992 n. 13, comunicazione codice F1

19 Art. 1, comma 3, L.P. 13/05/1992 n. 13, comunicazione codice F1

20 Art. 6, comma 1, lett. e), DPR 29/09/1973 n. 605 "domande per concessioni di aree pubbliche", comunicazione codice M1

21 Artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 (Tosap)

22 Art. 1, comma 3, L.P. 13/05/1992 n. 13

23 Art. 8 L.P. 19/09/2008, n. 7

- concessioni cimiteriali²⁴, in quanto non sono considerate occupazioni di spazi pubblici²⁵ in quanto sono regolate in una legge separata.²⁶

La comunicazione deve avere luogo telematicamente²⁷ entro il **30 aprile** p.v.²⁸.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione a questo scopo un software per la creazione della comunicazione così come un software di controllo con cui il file da inviare deve essere verificato prima della spedizione.

1.3 Comunicazione di atti in materia di edilizia

Tutte le Amministrazioni pubbliche che nell'anno precedente hanno ricevuto o emesso i seguenti atti devono comunicarli all'Amministrazione finanziaria²⁹:

- denunce di inizio attività nel settore edile ricevute;
- concessioni edilizie e permessi di costruire rilasciati, con i quali viene autorizzata un'attività edilizia;
- collaudi rilasciati.

I dati indicati nella comunicazione riguardano il committente (che presenta l'atto), la ditta edile esecutrice dei lavori e il tecnico.

La comunicazione deve avere luogo telematicamente³⁰ entro il **30 aprile** p.v.³¹.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione a questo scopo un software per la creazione della comunicazione così come un software di controllo con cui il file da inviare deve essere verificato prima della spedizione.

Sottoliniamo che l'indicazione del progettante è obbligatoria.³² Ne consegue una contraddizione con la comunicazione richiesta per la manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto anch'esse sono obbligatorie ma non richiedono l'intervento di un progettista. Pertanto devono essere riportati solo i progetti di costruzione che hanno un progettista.

1.4 Comunicazione dei dati acquisiti nell'attività di gestione del servizio di smaltimento rifiuti

Tutte le imprese che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti sono tenute a comunicare annualmente in via telematica i dati degli immobili per i quali avviene tale servizio³³. Per farlo tali aziende sono obbligate a raccogliere tali dati presso i cittadini coinvolti³⁴.

Tale obbligo riguarda qualsiasi operatore nel campo dello smaltimento dei rifiuti, indipendentemente dalla sua natura giuridica, compresi quindi gli enti pubblici.

Le imprese di smaltimento dei rifiuti sono obbligate³⁵ a comunicare³⁶ in via telematica³⁷ all'Agenzia delle Entrate oltre ai dati del singolo cliente anche quelli catastali dell'immobile.

Devono essere comunicate solo le variazioni intervenute nell'anno³⁸.

24 Art. 90 DPR 285 del 10.9.1990, LP 1 del 19.1.2012 e DPGP 46 del 17.12.2012

25 Art. 38 D.Lgs. 507/1993

26 Art. 90 DPR 285 del 10.9.1990

27 Art. 1, comma 1.1, lett. c) e Allegato 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005; DM 17/09/1999

28 Art. 3, comma 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005

29 Art. 2 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 02/10/2006

30 Art. 3 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 02/10/2006

31 Art. 5 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 02/10/2006

32 Specifiche tecniche sezione RECORD DI DETTAGLIO 4 - IDENTIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI

33 Art. 1, comma 106, Legge 27/12/2006 n. 296, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

34 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2008 n. 355/E

35 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14/12/2007 così come modificato dal Provvedimento n. 2008/24511 del 14/02/2008 e n. 2008/158180 del 24/10/2008

36 Art. 7, comma 12, DPR 29/09/1973 n. 605

37 Art. 3.1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14/12/2007

38 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2008 n. 355/E e art. 5.3 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14/12/2007

L'Agenzia delle Entrate **non** fornisce alcun software per la creazione della comunicazione, ma soltanto un software di controllo, con il quale il file da inviare può essere verificato prima della spedizione.

La comunicazione deve avere luogo telematicamente³⁹ entro il **30 aprile** p.v.⁴⁰.

1.5 Comunicazione di utenze (corrente elettrica, acqua, gas, telefono e teleriscaldamento)

Coloro che forniscono alle utenze energia elettrica, acqua, gas, telefono e teleriscaldamento⁴¹ sono obbligati a comunicare⁴² telematicamente all'Agenzia delle Entrate oltre alle informazioni sui singoli clienti anche i corrispondenti dati catastali⁴³ degli immobili. Questo obbligo riguarda qualsiasi fornitore che ha un rapporto diretto con l'utente finale⁴⁴, indipendentemente dalla forma giuridica, compresi quindi gli enti pubblici.

La comunicazione deve avere luogo telematicamente⁴⁵ entro il **30 aprile** p.v.⁴⁶.

L'Agenzia delle Entrate fornisce a questo scopo **solo** un software di controllo, con il quale il file da inviare deve essere verificato prima della spedizione. I valori monetari devono essere forniti in unità di euro, senza cifre decimali.

Non devono essere comunicati i dati dei clienti enti pubblici che usano la fornitura (di gas, acqua, corrente elettrica o teleriscaldamento) esclusivamente per fini istituzionali⁴⁷.

Le cosiddette aziende "multiutilities" devono comunicare i dati separatamente per ogni tipo di fornitura⁴⁸.

Non devono essere comunicati i dati catastali per le seguenti forniture⁴⁹:

- forniture limitate nel tempo (ad es. di elettricità per un cantiere o per una mostra);
- contratti per il "failover", coi quali si fornisce energia solo in caso di interruzione della fornitura ordinaria;
- illuminazione pubblica;
- contratti che sono esclusivamente accessori ad un immobile (ad es. fornitura di corrente per il riscaldamento di un condominio)⁵⁰.

2 Trasmissione telematica

Queste comunicazioni devono essere effettuate soltanto telematicamente⁵¹.

La trasmissione deve essere effettuata in una delle seguenti forme:

- da sé attraverso Entratel, se l'Ente deve presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e ha chiesto la necessaria autorizzazione;
- da sé via Internet, se l'Ente deve presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) fino a 20 soggetti e ha chiesto la necessaria autorizzazione;
- attraverso un soggetto autorizzato alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Autorizzati alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali sono⁵²:

39 Punto 3.1 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14/12/2007

40 Art. 5 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 02/10/2006

41 Punto 1.2 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

42 Art. 7, comma 5, DPR 29/09/1973 n. 605

43 Art. 1 della Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16/03/2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2005

44 Punto 1.2 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

45 Punto 2.1 della Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19/06/2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2002

46 Punto 2.5 della Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19/06/2002

47 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2007 n. 214/E

48 Punto 1.4 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

49 Punto 1.6 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

50 Punto 1.8 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

51 Art. 2, comma 2.1 della Disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10/03/2005

52 Art. 3, comma 3, DPR 22/07/1998 n. 322

- commercialisti e consulenti tributari;
- consulenti del lavoro;
- associazioni di categoria;
- centri di assistenza fiscale (CAF).

3 Aiuto da parte dell'Amministrazione finanziaria

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito web, una serie di aiuti per effettuare tali comunicazioni.

Possono essere trovati alla seguente pagina:

www.agenziaentrate.gov.it

Enti e PA	imprese
Comunicazioni	Comunicazioni
Amministrazioni, enti pubblici e società concessionarie	Gestori utenze, società di calcio, strutture sanitarie private, ordini professionali

4 Documentazione per la comunicazione effettuata

La competente Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate⁵³ conduce⁵⁴ crescenti controlli circa il fatto che tali comunicazioni vengano o meno effettuate.

Visti tali controlli e richieste da parte delle Autorità fiscali, Vi si consiglia di adottare le seguenti misure organizzative:

- stampa cartacea della comunicazione inviata oppure stampa in file in formato PDF;
- archiviazione del file inviato;
- archiviazione della documentazione sulla base della quale è stata redatta la comunicazione.

Sia i documenti che i file devono essere conservati in modo tale da poter controllare o soddisfare ogni successiva contestazione o richiesta da parte delle Autorità fiscali. Le indagini e le ispezioni potrebbero venire effettuate anche dopo alcuni anni, perciò è necessaria una adeguata archiviazione.

5 Sanzioni

Per le comunicazioni omesse è prevista la sanzioni da € 206,58 a € 5.164,57⁵⁵.

Per l'invio di comunicazioni con informazioni errate o incomplete è prevista la sanzione da € 103,29 a € 2.582,28⁵⁶.

Tali sanzioni sono previste anche per l'omissione o gli errori compiuti nelle comunicazioni sopraelencate⁵⁷.

Per l'omissione, l'invio incompleto o con informazioni errate della comunicazione concernente gli immobili presso cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti sono previste sanzioni da € 258,00 a € 2.064,00⁵⁸. Le sanzioni non si applicano se il cliente, nonostante le richieste, non abbia fornito i dati degli immobili⁵⁹.

⁵³ Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – Settore Analisi e strategie – Ufficio basi dati e strumenti di analisi – Ufficio de L'Aquila

⁵⁴ dal 2012

⁵⁵ Art. 13, comma 2, DPR 29/09/1973 n. 605

⁵⁶ Art. 13, comma 2, DPR 29/09/1973 n. 605

⁵⁷ Punto 1.9 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19/10/2005 n. 44

⁵⁸ Art. 11 D.Lgs. 18/12/1997 n. 471, Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2008 n. 355/E

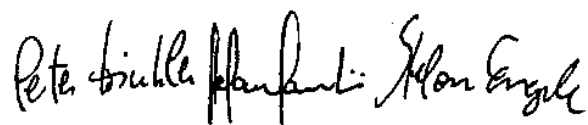
⁵⁹ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 08/08/2008 n. 355/E

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler Sandrini". The signature is written in a cursive, flowing style with some capital letters.